

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Piera Capone

Università degli Studi di Napoli Federico II

Profili della conflittualità fra vicini in una *controversia* di Seneca il Vecchio

1. La *controversia* senecana intitolata *Domus cum arbore exusta* (V.5)¹, che presenta un caso fittizio incentrato sui rapporti di vicinato, è stata esaminata con il prevalente intento di verificare se il “diritto di scuola” che la presiede rifletta disposizioni normative effettivamente vigenti a Roma (o in Grecia); questo profilo, come si preciserà, presenta infatti più di un dubbio. Tale approccio metodologico non sorprende in quanto rispecchia un metodo di studio che ha caratterizzato più

¹) Secondo quanto affermato dallo stesso Seneca il Vecchio, le sue *Controversiae* rappresentano un *collage* di declamazioni messe insieme sulla base esclusivamente di ricordi che vanno dalle prime cui aveva assistito quale studente alla scuola di Marullo, nel 30 a.C. (*Contr.* 1.praef. 24), a quelle ascoltate in tarda età nel secondo o terzo decennio del I secolo d.C. (*Contr.* 10.praef. 2.9.12): sul punto si veda, fra tutti, E. BERTI, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa, 2007, p. 29, cui si rinvia per i relativi riferimenti testuali. Come hanno osservato diversi studiosi, tuttavia, le asserzioni del retore in tal senso non rispondono al vero perché le somiglianze tra le citazioni senecane e le opere note per essere circolate in forma scritta (in particolare, i *libelli* di Scauro) dimostrano invece che si affidò a fonti testuali durante la compilazione della raccolta e che avrebbe attinto alla sua memoria soltanto per una piccola parte: sul punto si veda ora M.T. DINTER, *Seneca and the Past, in Reading Roman Declamation. Seneca the Elder*, (cur. M. DINTER, C. GUÉRIN, M. MARTINHO), Oxford, 2020, p. 37 ss., per il quale «Nevertheless, Seneca’s failure to regurgitate everything from memory is no cause for dis-honour, but rather constitutes a point in his favour ... In his role as ‘time traveller’, Seneca not only excerpts worthy declamations and declaimers from the past but also transfers them into the present through writing». Si tratta di un florilegio di frammenti di declamazioni eseguito con taglio attento alle parti proprie del genere cui appartiene, soprattutto alle *sententiae* e ai *colores*, ma, come ha osservato E. PIANEZZOLA, *Spunti per un’analisi del racconto nel «thema» delle «controversiae» di Seneca il Vecchio*, in *Atti del Convegno internazionale «Letterature classiche e narratologia»*, Selva di Fasano-Brindisi 6-8 ottobre 1980, Perugia, 1981, p. 255, anche in questa forma gode di una sua autonomia testuale e in questa forma ha agito sulla tradizione culturale posteriore. Va precisato che la *controversia* in esame fa parte di quelle trasmesse quali *excerpta* (pertanto, non disponiamo della *divisio*); è noto infatti che soltanto i libri 1, 2, 7, 9, 10 dell’opera senecana ci sono giunti in forma ampia: sulla struttura e sui rapporti che gli *excerpta* hanno con il testo *auctor* del Retore si veda ora A. BALBO, L. BOERO, *Abbreviare per la scuola: gli excerpta di Seneca Retore*, in *Epitome. Abréger les textes antiques* (cur. I. BOEHM, D. VALLAT), Lyon, 2021, p. 121 ss. (cfr. anche *infra* nt. 6).

in generale e a lungo le indagini sulla relazione fra declamazione e diritto, condizionando spesso il valore del singolo documento all'esito della ricerca di un parallelismo perfetto fra norma retorica e norma storica: non a caso, forse, la *controversia* in esame è stata ritenuta poco rilevante dal punto di vista giuridico². Tuttavia, in tempi recenti la validità di questo paradigma di studio è stata ridimensionata sulla base della considerazione che le leggi scolastiche, al pari dei fatti, hanno subito un «fenomeno di ridefinizione, poiché sono anch'esse parte integrante, anzi essenziale del meccanismo letterario», per cui l'attenzione degli storici del diritto si è spostata sugli argomenti svolti dai declamatori a sostegno delle diverse tesi ritenendo che siano essi a costituire «il termine prossimo di paragone dei ragionamenti dei giuristi»³. Allo stesso modo, un mutamento di prospettiva ha riguardato il modo di intendere il carattere immaginario ed estremo, talora del tutto improbabile, del caso elaborato quale esercizio nelle scuole di retorica; infatti, può a ragione considerarsi oramai un dato acquisito che il mondo dei declamatori, quandanche fantastico,

²) È questo il giudizio espresso da F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, p. 332 ss.

³) Le espressioni riportate si leggono nel fondamentale studio di D. MANTOVANI, *I giuristi, i retori e le api. Ius controversum e natura nella declamatio maior XIII*, in *Seminarios complutenses de derecho romano*, 19, 2006, p. 205 ss. (rist. in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* [cur. D. MANTOVANI, A. SCHIAVONE], Pavia, 2007, p. 323 ss., da cui si cita); tale impostazione è stata ripresa dall'a. in *Declamare le Dodici tavole: una parafrasi di XII tab. V,3 nella declamatio minor 264*, in *Fundamina*, 20.2, 2014, p. 597 ss. Nel ricordare l'accennata problematica e le opinioni divergenti sul punto, M. LENTANO, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce, 2014, p. 29 s., invita a considerare come, in ogni caso, il dato certo sia rappresentato dal fatto che «una quota di norme scolastiche, variamente stimata dai diversi studiosi, appare priva di riscontri in ambito greco e romano». Non è possibile qui dar conto dei numerosi richiami (anche critici) al mutamento di metodo nello studio della relazione tra declamazione e diritto, non più di tipo rigidamente storicistico ma attento alle modalità di inserimento dei concetti giuridici nel testo declamatorio, alla struttura del caso e al suo sviluppo, per cui ci si limita a consigliare la lettura dell'*Introduzione* di A. CASAMENTO, D. VAN MAL-MALER, L. PASETTI, in *Le >Declamazioni minori< dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin-New York, 2016, p. 4 ss. Più specificamente, sull'interesse delle declamazioni ai fini della comprensione della prassi processuale si veda ora C. MASI DORIA, *Immagini del processo nelle declamazioni-pseudoquintilianee*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale* (cur. A. LOVATO, A. STRAMAGLIA, G. TRAINA), Berlin-Boston, 2021, p. 267 ss.; sulle declamazioni quali testimoni attendibili dell'argomentazione forense, per come essa era praticata nei tribunali dell'impero tra primo e secondo secolo ha scritto recentemente L. PELLECCHI, *Il rapporto tra retorica di scuola e retorica forense nella declamatio minor 336: questioni di metodo, in Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica* (cur. C. LATTINI), Torino, 2022, p. 59 ss. Per quel che riguarda il valore in particolare delle *controversiae* senecane nello studio storico del diritto si veda ora P. LAMBRINI, *Il patrono proscritto e i gemelli abbandonati: due controversiae di Seneca il Vecchio in tema di metus*, in *TSDP*, 16, 2023, p. 1 ss. e riferimenti ivi cit. Un esame di singoli e diversi profili di studio della raccolta di Seneca il Vecchio è contenuto nel volume collettaneo *Reading Roman Declamation. Seneca the Elder* (cur. M. DINTER, C. GUÉRIN, M. MARTINHO), Oxford, 2020.

fosse tutt'altro che privo di connessioni sia con il contesto storico-politico⁴, sia con la realtà giuridica⁵. Pertanto, seguendo le tracce metodologiche indicate, si intende proporre una lettura della *controversia* V.5 più attenta ai contenuti – seppur brevi⁶ – dei discorsi affidati nella parte dimostrativa ai due protagonisti della vicenda, legati da un vincolo di vicinato, con il circoscritto obiettivo di cogliere le istanze che hanno dato vita al conflitto in essa inscenato e verificarne la rilevanza giuridica nell'epoca cui risalgono i frammenti di declamazioni del florilegio senecano⁷, al di là quindi del loro valore funzionale al meccanismo letterario.

2. Leggiamo il *thema* della *controversia* in esame, ossia quel luogo dove – come di consueto – è esposto in modo sintetico ed essenziale il nucleo generativo del contrasto e la vicenda processuale che ne consegue⁸:

⁴) Per questo profilo si veda E. MIGLIARIO, *Cultura politica e scuola di retorica a Roma in età augustea*, in *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma* (cur. F. GASTI, E. ROMANO), Pavia, 2008, p. 77.

⁵) Sul modo di intendere il carattere “fantastico” della materia delle *Controversiae* si veda essenzialmente D. VAN MAL-MAEDER, *La fiction des declamations*, Leiden-Boston, 2007, *passim*. In tempi recenti diversi studi hanno consentito di riscontrare una «strettissima contiguità tra declamazione e diritto»: così L. D'AMATI, ‘*Depositi sit actio*’: *Ps.-Quint. decl. min. 269*, in *TSDP*, 10, 2017, p. 1 ss., cui si rinvia per i numerosi riferimenti bibliografici in materia.

⁶) Benchè si tratti di un *excerptum* (secondo L. HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, Leipzig, 1989, p. V, gli *excerpta* sarebbero di età tardoantica, anche se al riguardo non fornisce ulteriori elementi), nel quale quindi i discorsi sono più accennati che sviluppati nella loro interezza, i motivi a base del conflitto inscenato nel testo emergono in modo chiaro e molto efficace. A. BALBO, L. BOERO, *Abbreviare per la scuola*, cit., p. 121 ss., nel confermare la teoria dell'unico *excerptor* sulla falsariga degli studi precedenti, hanno avanzato la conclusione che egli sia intervenuto sui testi tendenzialmente per chiarirli e per semplificarli; senza essere un semplice ripetitore, ha voluto raccontare – sebbene con parole altrui – una storia più semplice, più organica «senza ricorrere a elementi tipicamente paratestuali o peritestiuali come le prefazioni – che riprende in modo non organico e staccato dall'argomentazione o disinteressandosi del ruolo autoriale dei singoli declamatori ... Il suo lavoro è più complesso e interessa sia la revisione sintattica sia quella semantica, nell'ottica di un adattamento a un pubblico le cui conoscenze linguistiche appaiono meno robuste di quelle dell'epoca del Retore». Il testo sintetizzato, a loro avviso, denota un passaggio dall'ambito non solo scolastico, ma anche letterario (cui le controversie sono ascrivibili), a quello tecnico e didattico cui gli *excerpta* erano quasi sicuramente destinati. Peraltro, sembra interessante precisare anche come secondo H. HAGENDHAL, *Retorica I: in controversias Senecae patris quaestiones*, in *Apophoreta Gotoburgensia Vilelmo Lundström oblata*, Göteborg, 1936, p. 282 ss., l'epitomatore sarebbe stato unico e dotato di una personalità autoriale tale da metterlo a confronto con l'autore; inoltre, a suo avviso, egli abbinava l'obiettivo didattico a quello estetico con la finalità di costruire un testo coerente e connotato di *brevitas*.

⁷) Cfr. *supra* nt. 1.

⁸) Si deve a E. PIANEZZOLA, *Spunti*, cit., p. 254 ss. l'efficace espressione del *thema* come di un «testo narrativo aperto», nel senso che il meccanismo narrativo è montato solo in funzione di un conflitto irrisolto e idoneo proprio per tale motivo a far scaturire il dibattito. Tale carattere, ha osservato l'a., era particolarmente favorevole al lavoro che si chiedeva al declamatore, il quale doveva

QUI SCIENS DAMNUM DEDERIT QUADRUPLO SOLVAT, QUI INSCIUS, SIMPLUM. Dives pauperem vicinum rogavit, ut sibi arborem venderet, quam sibi dicebat obstare; pauper negavit. dives incendit platanum, cum qua et domus arsit. pro arbore pollicetur quadruplum, pro domo simplum⁹.

La norma scolastica che presiede la nostra *controversia* fa riferimento al *damnum* e al diverso ammontare della sanzione se compiuto *sciens* (*quadruplum*) o *insciens* (*simplum*). Dalla sintesi del caso allestito in funzione di tale conflitto, così come fissata nel *thema*, emerge con chiarezza che la vicenda ha origine dal fastidio che un albero posto nella proprietà di un povero (un platano¹⁰) arrecava al ricco vicino (l'uso in senso assoluto della forma verbale *obstare* non consente di cogliere lo specifico tipo di turbativa lamentata dal ricco). Per risolvere la questione, il ricco aveva avanzato anzitutto la proposta di comprare l'albero; soltanto dopo aver ricevuto una risposta negativa, scelse di autotutelarsi dandogli fuoco ma innescando così un incendio che distrusse anche la casa del povero. A tale evento seguì una diversa valutazione del danno arrecato alla casa da parte dei due protagonisti: l'affermazione (riferita al *dives*) secondo la quale *pro arbore pollicetur quadruplum, pro domo simplum* lascia intendere, infatti, che il povero chiedeva il *quadruplum* per tutti e due i beni di sua proprietà, ritenendo evidentemente provocati *sciens* entrambi i danni.

Sotto un profilo generale risulta evidente come la struttura tematica del caso sia giocata sulla convenzionale contrapposizione fra le figure di un ricco e di un povero¹¹, legate in questo caso da un rapporto di *vicinitas*¹², così come avviene nella *Declamatio maior XIII* dello Pseudo Quintiliano cui la *controversia* senecana in esame è stata ritenuta vicina per contenuto¹³.

riempire proprio i vuoti lasciati dal tema, trasformare una *nuda fabula* in un intreccio e costruire una storia credibile da semplici premesse narrative.

⁹) L'edizione critica adottata è la teubneriana L. HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior*, cit.

¹⁰) Cfr. *infra* § 3.1.

¹¹) Si tratta di uno dei tanti esempi del conflitto più antico e più tipico dell'immaginario declamatorio. Sul punto si vedano essenzialmente i lavori di R. TABACCO, *L'utilizzazione dei topoi nella declamazione XIII dello Pseudo Quintiliano*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, 112, 1978, p. 197 ss.; EAD., *Povertà e ricchezza. L'unità tematica della declamazione XIII dello Pseudo-Quintiliano*, in *Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina*, 2, Perugia, 1978, p. 39 ss.; EAD., «*Apes pauperis*» [*ps. Quint. XIII*] *Articolazione tematica ed equilibri strutturali*, in *AAP*, 28, 1979, p. 89 ss., B. SANTORELLI, [*Quintiliano*]. *Il ricco accusato di tradimento (Declamazioni maggiori, 11) – Gli amici garanti (Declamazioni maggiori, 16)*, Cassino, 2014, p. 16.

¹²) Per altri casi in cui troviamo nelle cause fittizie testimoniate da Seneca il Vecchio il medesimo *diché* cfr. *Contr.* 2.1 (il figlio di un povero oppone varie ragioni per non essere adottato da un ricco che ha diseredato i suoi tre figli), 5.2 (il caso ruota intorno al rifiuto di un povero di consentire alle nozze della figlia), 10.1 (un povero accusa un ricco di aver assassinato il proprio padre).

¹³) Al riguardo si veda in particolare R. TABACCO, «*Apes pauperis*», cit., p. 85 ss.

Dagli elementi offerti dal *thema* possiamo affermare che il caso proposto agli studenti delle scuole di retorica per iniziarli alla carriera forense non è del tutto improbabile o inverosimile perché raffigura situazioni consone alla realtà di Roma già da tempo e sicuramente rese più frequenti, come preciseremo, nel nuovo assetto urbanistico dell'epoca cui risalgono i frammenti declamatori del florilegio di Seneca il Vecchio. Basti pensare per ora che già le XII tavole si occupavano sia delle turbative legate alla presenza di un albero nel fondo vicino, sia della repressione degli incendi, distinguendo quelli dolosi da quelli avvenuti per negligenza¹⁴. Semmai, è la concatenazione dei fatti che – come di consueto – viene complicata e portata fino alle estreme conseguenze secondo una caratteristica che sappiamo essere propria degli esercizi di retorica giudiziaria nei quali la creazione del caso-limite, attraverso intrecci fittizi, è finalizzata proprio a esplorare le tensioni e le contraddizioni (anche) del sistema giuridico «mettendone alla prova, in condizioni estreme ed eccezionali, la consistenza»¹⁵. Prima di soffermarci – seppur brevemente – sulla *lex declamatoris* sopra riportata, si ritiene opportuno precisare in via del tutto preliminare che le modalità di svolgimento della vicenda (con la iniziale richiesta di vendita dell'albero da parte del ricco e la sua reazione in autotutela al diniego del convenuto) presuppongono senza alcun dubbio l'inesistenza fra i due vicini di un rapporto di servitù mirante a tutelare le turbative nelle quali, come emergerà dalla lettura dei discorsi di accusa e difesa, si concretizzava il generico *obstare* cui fa riferimento sinteticamente il *thema*.

La norma scolastica secondo la quale doveva essere qualificato il caso fittizio di cui conosciamo i tratti salienti era di questo tenore: *QUI SCIENS DAMNUM DEDERIT QUADRUPPLUM SOLVAT, QUI INSCIUS, SIMPLUM*. Risulta evidente come il concetto generale che vi è sotteso possa adattarsi a qualsiasi diritto. Tuttavia, è la distinzione tra *quadrupplum* e *simplum* che non trova corrispondenze in diritto romano, nonostante siano state proposte diverse possibilità di identificazione¹⁶,

¹⁴) Un documentato riesame della materia ora in M.F. CURSI, *I rapporti di vicinato*, in 'XII Tabulae'. Testo e commento (cur. M.F. CURSI), 1, Napoli, 2018, p. 439 ss., EAD., *Gli illeciti privati*, in 'XII Tabulae', cit., 2, p. 632 ss., 637 ss. Cfr. anche *infra* nt. 16.

¹⁵) E. BERTI, *Scholasticorum Studia*, cit., p. 80.

¹⁶) Il caso si prospetta del tipo di quelli riconducibili al fatto dannoso sanzionato dalla *lex Aquilia* e, in particolare, dal terzo *caput* la cui formulazione originaria prevedeva, secondo quanto tramandato da D. 9.2.27.5 (Ulp. 18 ad ed.), che se qualcuno provocava la perdita di una cosa altrui (diversa rispetto a quelle del capo primo e secondo) per averla bruciata, fatta a pezzi, o comunque resa inservibile *iniuria*, era tenuto a pagare in denaro al proprietario il valore avuto dalla *res* negli ultimi trenta giorni (sulla vicenda interpretativa cui è andato incontro il testo del terzo capo della *lex Aquilia* si veda in particolare di C.A. CANNATA, *Il terzo capo della lex Aquilia*, in *BIDR*, 98-99, 1995-1996, ora in *Scritti scelti di diritto romano* [cur. L. VACCA], 2, Torino, 2012, p. 239 ss., da cui si cita). Sappiamo che la fattispecie dell'incendio era già stata regolata dalle XII tavole: da quanto si legge in Gaio (4 ad leg. duod. tab. D. 47.9.9), i decemviri avevano previsto l'incendio della *aedes* o del covone posto vicino all'abitazione distinguendo la pena se commesso *sciens prudensque* (pena di natura cri-

così come non le trova neanche in quello greco cui pure si è pensato proprio perché, nel valutare la verosimiglianza delle norme impiegate, occorre sempre considerare la possibile interferenza anche con esso¹⁷.

minale, ossia *verberatio* e vivicombustione) o se commesso *casu* (risarcimento del solo il danno a meno o, in caso di insolubilità del danneggiante, non si optasse per una pena più lieve della vivicombustione). Sul testo gaiano e sulle sue difformità rispetto al tenore originario della norma, che tuttavia non valgono a metter in discussione la distinzione fra incendio doloso e fortuito con le relative sanzioni, si veda ora in particolare M.F. CURSI, *Gli illeciti privati*, cit., p. 567 ss. Secondo l'a., il dibattito giurisprudenziale successivo avrebbe specificato i dettagli della fattispecie e delle relative sanzioni, confermando la pena capitale nei casi di dolo e richiamando espressamente l'azione Aquiliana nei casi di incendio fortuito. L'aspetto qui rilevante è, comunque, che parallelismo fra la norma retorica che presiede la *controversia* V.5 di Seneca il Vecchio e il terzo *caput* della *lex Aquilia in simplum* non funziona in maniera perfetta. Nel tentativo di individuarne comunque l'aderenza con il diritto romano, sono state avanzate due ipotesi. L'una postula una corrispondenza con l'*edictum de incendio ruina naufragio rate nave expugnata* (D. 47.9.1.1 [Ulp. 56 ad ed.]) di età repubblicana, che prevedeva per i casi contemplati un'azione *in quadruplum* nel corso dell'anno, o *in simplum* oltre l'anno: in questo senso M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig, 1899, p. 980 nt. 116: «Eine inklare Beziehung zu diesem Edkt liegt zu Grunde bei S. V. 5». Che vi sia una correlazione circa l'ammontare del risarcimento è senza dubbio indiscutibile; tuttavia, la diversità della sua misura è relazionata al tempo, non alla presenza o meno dell'elemento volontaristico come invece leggiamo nella nostra legge di scuola. L'altra ipotesi, avanzata da S.F. BONNER, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool, 1949, p. 126 s., richiama un «obsolete pretorian edict» precedente alla *lex Aquilia*: in considerazione del fatto che la sanzione capitale prevista per il furto manifesto nella legislazione decemvirale divenne nel *quadruplum* del valore della cosa sottratta con un editto del pretore, l'a. ha pensato a un andamento analogo anche per il danneggiamento dei beni, per cui fra la configurazione come reato capitale nelle XII tavole e la previsione del *simplum* della *lex Aquilia* verosimilmente poteva essere esistito un «intermediate stage» rappresentato dalla norma che Seneca il Vecchio ha conservato. In assenza di qualsiasi appiglio testuale riferibile ad un editto pretorio di tal genere, la conclusione di Bonner si presenta però come una vaga congettura.

¹⁷) Ha pensato al diritto greco H. BORNECQUE, *Les Déclamations et les Déclamateurs d'après Sénèque le Père*, Lille, 1902 (rist.: Lille, 1967), p. 64, perché per il diritto romano il ricco avrebbe potuto agire direttamente in giudizio per la tutela del suo panorama e della *salubritas* della sua casa, richiamando a sostegno della sua ipotesi D. 8.2.17 (Ulp. 29 ad Sab.) (su cui cfr. *infra* § 2.2) e 43.27.1.8 (Ulp. 71 ad ed.). Tuttavia, i testi addotti quale prova non autorizzano questa interpretazione perché il ricco avrebbe avuto un'azione solo in presenza di un rapporto di servitù, mentre – come precisato nel testo – il presupposto del nostro caso è proprio l'inesistenza di tale rapporto. La possibilità che la norma retorica in questione possa riportarsi al diritto greco è stata poi riproposta, su basi diverse e migliori, da J. SPRENGER, *Quaestiones in Rhetorum Romanorum Declamationes Iuridicae*, diss., Halis Saxonom, 1911, p. 222 s., il quale ha pensato alla *dike blabes* del diritto attico (azione dal campo più esteso di quello *ex lege Aquilia*, sulla cui natura si è molto discusso, che prevedeva l'ottenimento del *duplum* del valore della cosa danneggiata nel caso di danno volontario e il *simplum* se involontario e che in origine era stata pensata proprio per i rapporti di vicinato; l'a. al riguardo ha richiamato in particolare Demosth. *In Midiam* 43 e ha rilevato, altresì, l'estraneità al diritto romano dell'accennata distinzione). L'ipotesi non convince: infatti, può anzitutto notarsi come in ogni caso non vi sia corrispondenza fra l'ammontare che leggiamo nella norma retorica (*quadruplum/simplum*) e quello della richiamata legge attica (*duplum/simplum*); inoltre, l'a. non considera che già le XII tavole conoscevano la differenza tra incendio doloso e incendio fortuito con le relative sanzioni

In effetti, sembra che Seneca il Vecchio sia consapevole del fatto che la soluzione del caso intersechi svariate regole del diritto privato romano. Del resto, sappiamo che i retori ricorrevano anche a una miscela di norme diverse per creare le loro *leges declamationis* proprio perché dovevano essere tali da provocare risultati paradossali e giustificare il conflitto immaginato, ben potendo quindi andare incontro – come già accennato – a programmatiche alterazioni. Peraltro, il “diritto di scuola” era parte essenziale del meccanismo letterario per cui una simile manipolazione non sorprende¹⁸. È dunque plausibile che nel nostro caso il riferimento normativo elaborato dal retore rappresenti la risultante della combinazione fra *actio legis Aquiliae in simplum*, *actio vi bonorum raptorum*, *edictum de hominibus armatis coactisve* ed *edictum de incendio ruina naufragio rate nave expugnata*¹⁹. Nonostante ciò, è opportuno comunque ribadire che la ricerca di un parallelismo con il diritto storico romano (o greco) non deve essere forzata; d'altronde, diverse norme scolastiche appaiono, in realtà, prive di riscontri in ambito sia greco, sia romano²⁰. Fatte queste precisazioni, seguiamo ora la prospettiva metodologica che abbiamo indicato e, quindi, soffermiamo l'attenzione sulle contrapposte istanze così come emergono dai rispettivi discorsi di accusa e difesa fatti pronunciare ai due avversari.

3. Le concrete turbative causate al ricco dalla presenza di un platano di proprietà del vicino povero, come si è accennato, non emergono dal *thema*: rispecchiando la caratteristica di tale parte quale sintesi che lascia aperta la narrazione, il retore utilizza qui la voce verbale *obstare* in modo assoluto. Per conoscerne l'oggetto, occorre passare alla lettura degli argomenti affidati a entrambe le parti.

Naturalmente la *controversia* si apre con il discorso fatto pronunciare al povero/attore che si sviluppa in due parti: in una sono esposte accuse che attengono per lo più al sostrato sociale e morale dei fatti successi, alle quali si intercalano alcune rivendicazioni sul piano del diritto relative alle medesime istanze vantate dal ricco²¹; nell'altra si spiegano le motivazioni su cui si fonda la richiesta del *quadru-*

(cfr. *supra* nt. 16).

¹⁸ *Supra* § 1.

¹⁹ Così D. NÖRR, *Causa mortis*, München, 1986, p. 163 s. e nt. 13, il quale ha precisato che «Wegen des *exurere*, vielleicht auch der *vis*, kam die Baumfällungsklage wohl nicht in Betracht».

²⁰ Lo ricorda, come già precisato, M. LENTANO, *Retorica e diritto*, cit., p. 30.

²¹ *Excitatus flammaram sono vicinorum primo fidem imploravi. Arbor ramis excurrentibus totam domum texerat. Non potest exorari; incendatur. est hoc impotentiae, sine fine concupiscere, sine modo irasci. Non potest expugnari precibus; expellatur ignibus. Nihil inter te et pauperem interest, si iure agamus. Liceat et pauperem gaudere prospectu. Vos possidetis agros <usque ad> urbium fines urbesque domibus impletis, intra aedificia vestra undas ac nemora comprehenditis. Nihil lautius occurrit oculis tuis quam ruinae meae. Domum perdidisti, qui carere ne arbuscula quidem poteram. Delictis tuis, dives, ardebimus? oculis voluptas [in] incendio quaeritur et prospectus ignibus relaxatur. prospectui obstabat. quid? inambulantibus nobis non obstant servorum catervae? excitati in immensam altitudi-*

plum sia per il danno provocato all'albero, sia per la contestuale distruzione della casa²².

3.1. Dalle prime battute sappiamo che l'incendio dell'albero era stato appiccato (non a caso) di notte dal ricco vicino, per cui qualsiasi intervento volto a salvare il platano ed evitare anche la distruzione della casa si presentava oramai tardivo. Infatti, risvegliato proprio dalle fiamme, il povero aveva chiamato in aiuto i vicini, segno di quel naturale e risalente legame di solidarietà connaturato alla *vicinitas*²³, ma invano perché il propagarsi del fuoco era oramai ineluttabile. A questo punto, il discorso continua nel modo più classico per accattivarsi l'uditorio e i giudici fittizi, ossia con l'invocazione dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge che, come dimostra però la stretta correlazione espositiva, in tale contesto è funzionale a sostenere una specifica rivendicazione del povero: *Nihil inter te et pauperem interest, si iure agamus. Liceat et pauperem gaudere prospectu*. Si intuisce sin d'ora che il platano era evidentemente d'ostacolo al *prospectus*, termine che – da *prospicere* (guardare innanzi) – indica la veduta, il panorama, la visuale del paesaggio circostante. A questo punto, dopo una prima tirata moralistica contro i ricchi nei consueti schemi retorici (indugiando, quindi, sulla smisurata estensione dei loro campi, nonché sulle dimensioni delle loro *domus* che riempiono le città e all'interno delle quali sono inglobate onde e boschi), il povero chiede con tono enfatico se quelli come lui sono costretti a bruciare per la megalomania dei ricchi dato che questi ultimi ricorrono al fuoco per garantirsi il piacere degli occhi e una rilassante visuale (viene usato anche qui il termine *prospectus*)²⁴. Si propone in questo passaggio il *cliché*,

nem parietes lucem non impediunt? infinitis porrectae spatiis ambulationes et urbium solo aedificatae domus non nos prope a publico excludunt? Sub hac arbuscula imaginabar divitum silvas.

²²) *Quantum perdidit, quem fatetur iratus inimicus plus perdidisse quam voluit! Non iniquum postulo: eius damno desinat incendium, cuius consilio coepit. Scilicet ut domus ad caelum omne conversae brumales aestus habeant, aestiva frigora, et non suis vicibus intra istorum penates agatur annus *** in summis culminibus mentita nemora et navigabilium piscinarum freta. arata quondam populis rura singulorum nunc ergastulorum sunt latiusque vilici quam reges imperant. maria proiectis molibus submoventur. Nesciebas, quanta sit potentia ignium, quam irrevocabilis, quemadmodum totas absumat urbes, quam levibus initiis oriantur incendia? Etiam si partem damni dare noluisti, si tamen voluisti partem, in totum, quasi prudens dederis, tenendus es; ex toto enim noluisse debet qui imprudentia defenditur. si fatereris te scientem ianuam incendisse, <si unum tignum,> puto, tota domus intellegetur ex parte [si unum tignum]. nec enim quisquam omnia incendit sed unam aliquam rem, ex qua surgat in omnia se sparsurus ignis. atqui pars domus est arbor, quae in domo est.*

²³) Sul solidarismo di gruppo che caratterizzò le antiche norme sulla *vicinitas* si veda A. PALMA, *Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica*, Torino, 1988, p. 21 ss.

²⁴) Sembra che il povero voglia mettere in risalto come sia stata la voluttà nel guardare gli effetti del suo gesto ad avere indotto il ricco ad agire in prima persona e non tramite intermediari, secondo un modo caratteristico di tratteggiarne la figura (la medesima voluttà emerge – per esempio – dalla *decl. maior VII* dello Ps. Quint., nella quale il ricco uccide di notte il figlio del povero senza assoldare

sviluppatosi proprio nelle scuole di retorica, del ricco *aedificator* che per realizzare il suo lusso privato dà libero sfogo a smisurate pretese, utilizzando anche il fuoco per realizzarle; in questa prospettiva, il *dives* della *controversia* in esame «è una specie di Nerone *ante litteram*»²⁵. Poste tali domande, è lo stesso povero ad anticipare la secca risposta difensiva del ricco, ossia *prospectui obstabat*, che si ricollega quindi coerentemente alla precedente rivendicazione formulata con l'espressione *liceat et pauperem gaudere prospectu*. Proprio la necessità del povero di rivendicare il godimento del medesimo tipo di "beneficio" fa pensare che la possibilità di fruire dalla propria casa di una veduta (sul mare o su dei giardini ovvero su altri spazi suggestivi) doveva costituire all'epoca ancora un criterio di differenziazione sociale²⁶. Ridimensionata tale prerogativa come di esclusivo appannaggio del ricco, il povero passa a elencare quale contraltare le diverse turbative causate invece dallo stile di vita dei ricchi: le folte schiere di schiavi i quali ostacolano il cammino nelle strade (secondo un altro *topos* del modo di rappresentare i ricchi²⁷), l'altezza delle mura che intercetta la luce del sole (*lucem impediunt*), l'estensione infinita di viali ed edifici che rende difficoltoso usufruire degli spazi pubblici costringendo quasi all'immobilità. Il discorso di accusa del povero si chiude con un'affermazione che suona quale invito a valutare come anche un solo albero poteva essere per lui un bene importante quale fonte di benessere: *sub hac arbuscula imaginabar divitum silvas*. Il terreno di questa asserzione è di tipo retorico-moralistico, ma il passaggio è interessante perché mette in luce comunque la contrapposizione dei diversi interessi in gioco nel rapporto fra vicini al cui bilanciamento – come si preciserà a breve – inevitabilmente si dovettero interessare anche i giuristi.

Conviene, a questo punto, completare il quadro dell'ambientazione con gli ulteriori riferimenti a essa che riemergono nella seconda parte del discorso del povero, sebbene riguardi i motivi della sua richiesta del *quadruplum* anche del valore della casa²⁸. Egli torna, infatti, sui motivi dell'incendio dell'albero relazionandoli al

un sicario per il godimento di vedere con i suoi occhi le ferite, i rantoli e il sangue dell'ucciso: R. TABACCO, *Povertà e ricchezza*, p. 58 nt. 53).

²⁵) M.L. DELVIGO, *La città che brucia: fuoco per distruggere, marmo per ricostruire*, in *Luoghi dell'abitare: immaginazione letteraria e identità romana. Da Augusto ai Flavi*, (cur. M. CITRONI, M. LABATE, G. ROSATI), Pisa, 2019, p. 312 s.

²⁶) D. STUTZINGERS, *Bilder von Meerelandschaft und Landleben. Illusion der Spätantike. Zu einer Silberschale aus Kaiseraugst*, in *HA*, 17, 1986, p. 136; C. SALIOU, *Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'Empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth, 1994, p. 213 ss.

²⁷) Nella *querelle* tra un povero e un ricco, l'accusa a quest'ultimo di essere sempre accompagnato da schiere di servi rappresenta un motivo molto frequente. Questo ambito argomentativo, così come al pari di altri del florilegio senecano in esame, sono stati molto sviluppati, per esempio, da Seneca filosofo, come ha esattamente rilevato R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *Seneca e il paesaggio. Riflessioni a partire dall'Epistola 89*, in *Quaderni Borromaiici*, 9, 2022, p. 60.

²⁸) *Silicet ut domus ad caelum omne conversae brumales aestiva frigora, et non*

desiderio dei ricchi di vivere in abitazioni esposte a ogni porzione del cielo in modo da avere caldo in inverno e fresco in estate (dentro le quali l'anno non si svolge quindi secondo le sequenze naturali), in modo tale che in cima ai tetti si possano creare boschi artificiali e piscine navigabili come tratti di mare. Sempre seguendo lo schema del paragone, ne è oggetto ora la diversità fra la situazione attuale e quella del passato: un tempo vi erano campi arati da intere popolazioni mentre ora sono nelle mani di pochi e fatti lavorare da schiavi, i fattori sono divenuti più potenti dei re e i mari vengono allontanati indietro a causa dei massi gettati dentro. Affiora in modo chiarissimo l'immagine di un paesaggio tutto artefatto a causa dell'incapacità dei ricchi di godere della natura così com'è, mentre il povero mostra equilibrio nell'accettazione di ciò che la sorte gli ha riservato ²⁹.

Collegiamo alla lettura di questa parte del discorso d'accusa del povero quella relativa al discorso di difesa del ricco perchè, nella sua brevità, essa è centrata sulla spiegazione delle turbative provocate dalla presenza del platano, senza alcun accenno al motivo per il quale intendeva pagare soltanto il *simpulum* per la casa ³⁰. Dall'esame del discorso del povero abbiamo dedotto che il ricco lamentava il mancato godimento del panorama a causa del platano, ma non doveva trattarsi dell'unico fastidio. Nella *pars altera* (che riporta le argomentazioni difensive) leggiamo infatti che tale albero minacciava anche la *salubritas* della sua casa oscurando con la chioma tutta la parte di cielo da cui proviene aria pura. A questo punto, il ricco procede a una notazione che riteniamo interessante in quanto mette nuovamente in evidenza i reciproci interessi in gioco: invita a considerare, infatti, la maggiore entità del danno che egli avrebbe patito se il platano non fosse stato tagliato rispetto a quella del danno sofferto dal povero qualora ciò fosse avvenuto (*rogavi pauperem et dixi: nihil tibi nocet arbor recisa, mihi plurimum non recisa*). Il discorso si chiude con il riferimento a un ulteriore disturbo provocato dal platano: il ricco lamenta che alcune pareti della casa avevano subito degli spostamenti a causa delle sue radici, le quali premevano su di esse, invocando a questo proposito la notorietà della forza degli alberi e della loro capacità di distruggere i muri.

*suis vicibus intra istorum penates agatur annus *** in summis culminibus mentita nemora et navigabilium piscinarum freta. arata quondam populis rura singulorum nunc ergastulorum sunt latiusque vilici quam reges imperant. maria proiectis molibus submoventur.*

²⁹) Si tratta di un ulteriore tema tipico della diatriba contro il lusso e i piaceri artificiali, causa di abbandono alle passioni e di mancanza di equilibrio: E. ROMANO, *Dal de officiis a Vitruvio, da Vitruvio a Orazio: il dibattito sul lusso edilizio*, in *Actes du colloque international de Rome (26-27 mars 1993)*, Roma, 1994, p. 63 ss.

³⁰) PARS ALTERA. *Pestilentem mihi faciebat domum arbor; caelum omne, per quod salubris spiritus venire posset, obduxerat. rogavi pauperem et dixi: nihil tibi nocet arbor recisa, mihi plurimum non recisa. Quid ad te illi rami pertinent, qui extra domum sunt? Quasdam partes domus meae rami premebant, iam etiam quasdam parietes moverant. scitis, quanta vis sit arborum; muros discutiunt.*

Nel suo complesso, il caso fittizio immaginato dal retore ricollega alla presenza di un albero collocato nel giardino del vicino tre tipi differenti di possibili turbative: la capacità di ostacolare il *prospectus*, di oscurare il cielo, compromettendo così una buona areazione della casa, di arrecare pericolo alla sua stabilità. La scelta del platano risulta quindi perfetta a tale fine. Si trattava, infatti, di un albero dalla fitta chioma particolarmente ombreggiante e dall'aspetto imponente, caratteristiche che ne avevano favorito una massiccia diffusione a Roma a partire dal I secolo a. C. sia negli *horti* privati, sia nei luoghi pubblici; proprio per tali motivi, più in generale il platano entrò dal paesaggio reale in quello letterario come simbolo o metafora di amabili realtà immaginarie³¹.

È possibile, a questo punto, aggiungere un altro elemento per noi interessante. La menzione di palazzi e porticati, il riferimento a un paesaggio artefatto e la circostanza per la quale soltanto una stretta vicinanza poteva giustificare il tipo di lamentele avanzate dal ricco rappresentano spunti che nel loro insieme suggeriscono l'immagine di una vicenda ambientata in una città o in un suburbio³², con il connesso collegamento topico ricchezza-città. Ne rappresenta una riprova anche il confronto con la declamazione XIII la quale, invece, resta sempre concentrata sull'ambiente agricolo e su un paesaggio naturale; del resto, nel *thema* stesso è specificata la *vicinitas in agro* (*Pauper et dives in agro vicini erant inctis hortulis*)³³.

3.2. L'enucleazione delle istanze a base del conflitto oggetto della nostra *controversia* porta ora a chiedersi la loro effettiva rilevanza nella prima età imperiale. Proprio in considerazione della loro intrinseca diversità, è opportuno separarne la trattazione.

Numerose fonti letterarie testimoniano in modo inequivocabile l'importanza e la considerazione che già a partire dalla media età repubblicana venne attribuita sia al godimento del *prospectus* per gli effetti positivi sullo spirito dell'uomo³⁴, sia all'opportunità di garantire la *salubritas* della casa e quindi dei suoi abitanti (collegata alla necessità di poter fruire di una diffusa areazione e di una piena illuminazione naturale, aspetto quest'ultimo cui accenna pure la nostra *controversia* quando il povero lamenta l'altezza delle pareti degli edifici dei ricchi che *lumen impe-*

³¹) R. SCHIEVENIN, *Sotto il platano*, in *Incontri di filologia classica*, 12, 2021-2013, p. 239 ss. Un riferimento ai rami del platano e alla loro piacevole ombra si legge, per esempio, in Cic. *Orat.* 1.28-29 e Plin. *Nat. hist.* 12.6.

³²) Come si preciserà *infra* nel testo, Vitruvio metteva in risalto la facilità con la quale si raggiungeva una buona illuminazione nelle case di campagna proprio per l'assenza di impedimenti da parte di quelle vicine: *De arch.* 6.6.6.

³³) R. TABACCO, «*Apes pauperis*», cit., p. 86 nt. 24.

³⁴) Al riguardo si veda il documentato studio di F. FASOLINO, *Note in tema di prospetto, veduta e panorama in diritto romano*, in *QLSD*, 10, 2020, p. 177 ss.

diunt)³⁵. La fruizione di tali benefici, che non appaiono quindi dei meri e frivoli vezzi del ricco ma esigenze più concrete (anche se non ancora alla portata di tutti), era garantita essenzialmente dai *lumina*³⁶, che non a caso iniziarono a essere costruiti con dimensioni maggiori proprio nel periodo di tempo considerato³⁷. Si consideri, per esempio, che Vitruvio consigliava di aprire finestre in qualunque parte della casa da cui fosse possibile vedere il cielo, fornendo anche talune istruzioni tecniche onde *poterit spatium puri coeli amplum videri*³⁸. Come può notarsi, vi è un richiamo al (*purum*) cielo che evoca quello della nostra *controversia* quando considera tale elemento naturale fonte della *salubritas* della casa, minacciata invece proprio perché offuscato dal platano. Peraltro, anche Cicerone aveva preso in considerazione il cielo (che, si noti, non doveva essere oscurato nemmeno in parte) quale parametro di valutazione per stabilire un'eventuale violazione dei *lumina*³⁹ secondo un collegamento che, come si preciserà a breve, non è sfuggito ai giuristi.

Il godimento delle istanze rivendicate dal ricco dipendeva dunque dall'assenza di ostacoli in tal senso causati dal fondo del vicino. Tuttavia, ipotesi di interferenze reciproche fra vicini erano pressochè inevitabili in un contesto di tipo urbano (quale, come precisato, sembra essere quello della nostra *controversia*) caratterizzato nell'epoca considerata da una stretta contiguità fra gli edifici⁴⁰. Non a

³⁵) Riferimenti testuali in H.J. HORN, *Respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos. Zur Typologie des Fensters in der Antike*, in *Jahrbuch für Antike und Christentum*, 10, Münster, 1967, p. 30 ss., il quale documenta come nel primo periodo imperiale il bisogno di aria e luce sia stato avvertito con maggiore consapevolezza dai romani rispetto alle epoche precedenti. Inoltre, si veda il recente lavoro di L. MICHIELIN, *Fores et fenestras. A Computational Study of Doors and Windows in Roman Domestic Space*, Oxford, 2021, p. 50 ss., nel quale l'a. valorizza, grazie anche a una dettagliata analisi statistica dei dati ricavati dalle testimonianze esaminate, il ruolo che le finestre, insieme alle porte, hanno rivestito nel plasmare lo sviluppo architettonico delle abitazioni, trattandosi delle strutture che le collegavano al mondo esterno e che svolgevano funzioni sempre più apprezzate e ritenute indispensabili per la *salubritas* della casa e dei suoi abitanti, quali l'areazione, l'illuminazione e la veduta.

³⁶) Il termine *lumen*, rispetto a *lux*, risulta preferito dai giuristi romani per indicare sia la luce nel senso di *claritas aedium*, sia le finestre, ossia le aperture attraverso le quali essa filtra dall'esterno in una abitazione: cfr. *ThLL*. 7.2, s.v. *Lumen*, p. 1814; s.v. *Lux*, p. 1912.

³⁷) Evidentemente, a ciò concorsero in modo combinato sia la maggiore consapevolezza dell'importanza delle funzioni svolte dalle finestre, sia le potenzialità offerte delle nuove tecniche edilizie. Sull'evoluzione delle dimensioni delle finestre a Roma proprio a partire dal I secolo d. C. si veda la puntuale ricostruzione di L. MICHIELIN, *Fores et fenestras*, cit., p. 50 ss., cui si rinvia anche per il collegamento fra la nuova ampiezza delle finestre che si affacciavano su spazi pubblici e l'uso di un mezzo efficiente per schermarle e renderle quindi sicure quale fu senz'altro il vetro.

³⁸) *De arch.* 6.6.6-7.

³⁹) *Cic. Orat.* 1.39.179.

⁴⁰) Un assetto urbanistico di tale tipo è da far risalire alla ricostruzione della *civitas* dopo l'incendio gallico e all'incremento demografico successivo alla seconda guerra punica (che si intensificò con lo scoppio del *bellum italicum* nel 91 a.C.); si rese necessario infatti sfruttare in modo intensivo lo spazio cittadino con nuove tecniche e modalità: al riguardo si veda ora F. PROCCHI, *Profili giuridici delle 'insulae' a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari*

caso, infatti, Vitruvio metteva in risalto la facilità con la quale si raggiungeva una buona illuminazione nelle case di campagna proprio per l'assenza di impedimenti da parte di quelle vicine, mentre ciò non poteva avvenire in città per la ristrettezza dei luoghi e l'eccessiva altezza dei muri comuni⁴¹. I motivi per i quali si potevano scatenare nuovi tipi conflitti fra vicini erano dunque molteplici. Tuttavia, per restare nell'ambito di quanto suggerisce la nostra *controversia*, su di essi giocò senz'altro un ruolo importante la realizzazione di aree di verde domestico urbano anche con piante di alto fusto e di imponenti giardini pensili che si diffuse proprio a partire dalla tarda età repubblicana⁴².

Se le fonti letterarie attestano il valore rivestito dal godimento pieno della visuale, nonché della luce e dell'areazione, la sua cifra piena emerge però se volgiamo lo sguardo all'interesse verso tali istanze manifestato nella loro attività interpretativa dai giuristi, inevitabilmente coinvolti dalla conflittualità determinata dalla *nova vicinitas*. La lettura dei testi mostra come, di fronte agli emergenti e mutevoli equilibri, essi si sforzarono nella ricerca del modo idoneo sul piano giuridico per tutelare adeguatamente l'interesse a che non si realizzassero in un fondo ostacoli tali da togliere la visuale o la luce e l'aria salubre a quello vicino (oltre alla tutela di altre *utilitates* tutte collegate al nuovo assetto urbanistico)⁴³. Il punto nodale da risolvere era il bilanciamento dei diversi e nuovi interessi in gioco, in quanto occorreva graduare la priorità delle rispettive esigenze senza intaccare l'illimitatezza delle facoltà del *dominus*. Anche Seneca mette in campo, come si è fatto notare, il raffronto fra i diversi valori difesi dai due avversari, sebbene in chiave retorica: per il povero anche quel solo albero rappresentava una fonte di benessere, per il ricco invece la sua presenza era fonte di un danno senz'altro maggiore di quello che avrebbe patito il povero qualora fosse stato reciso (*sub hac arbuscula imaginabar divitum silvas; rogavi pauperem et dixi: nihil tibi nocet arbor recisa, mihi plurimum non recisa*). È notorio che, muovendosi all'interno dell'antico *ius civile*, i giuristi scelsero di adeguare lo schema – già conosciuto – delle servitù (rustiche) per cui, grazie ad

tra tarda repubblica e alto impero, Torino, 2020, p. 6 ss., p. 27 ss.; ID., *Paries communis e tecniche edificatorie a cavaliere tra Repubblica e Principato. Note a margine di Ulp. 31 ad ed. D. 17.2.52.13, in Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma, III (cur. F. FASOLINO)*, Torino, 2022, p. 1461 ss.

⁴¹) *De arch.* 6.6.6.

⁴²) Su tale aspetto si veda A.M. LIBERATI, 'Viridia in urbe'. Nuove prospettive per un settore minore del verde antico, in *Automata. Rivista di Natura Scienza e Tecnica nel mondo antico*, 3-4, 2008-2009, p. 73 ss. Per ulteriori riferimenti cfr. anche M.A. TOMEI, *Note sui giardini antichi del Palatino*, in *MEFRA*, 104, 2, 1992, p. 917 ss.

⁴³) Sulla varietà dei conflitti interpersonali legati alla presenza di verde, determinati soprattutto dal superamento dei limiti imposti da alcune servitù urbane, si veda C. SALIOU, *Aux limites du jardin. Le droit et les limites du jardin dans le monde romain*, in *Archeologie des jardins. Analyse des espaces et méthodes d'approche* (cur. P. VAN OSSEL, A.M. GUIMIER SORBETS), Montagnac, 2014, p. 195 ss.

un'incessante opera interpretativa da far risalire proprio all'età tardo repubblicana, si delinearono progressivamente i confini di più moderni rapporti di asservimento fra edifici finitimi che ampliarono il novero di quelli già esistenti, confluendo nella categoria autonoma e unitaria delle servitù urbane⁴⁴ (cui i giustinianeî dedicarono un apposito titolo dei *Digesta*: 8.2 *De servitutes praediorum urbanorum*⁴⁵). Nell'ambito di questa categoria, gli specifici benefici richiamati dal ricco nella nostra *controversia* furono riconosciuti (sebbene non contestualmente) e tutelati dalle tipiche figure della *servitus altius non tollendi, ne luminibus officiatum e ne prospectui officiatum*⁴⁶, per cui – se costituite fra vicini – trasformavano in veri e propri diritti quelle che in assenza di un tale rapporto erano mere istanze.

Per restare nell'ambito del tipo di rivendicazioni che Seneca il Vecchio attribuisce al ricco, appare senz'altro interessante considerare che Alfeno Varo, giurista attivo quando il retore ascoltava già le prime declamazioni da studente (negli anni 30 a. C.⁴⁷), precisava cosa fosse il *prospectus* rispetto al *lumen*: *lumen* – scrive il giurista – è che si veda il cielo e si distingue dal *prospectus* che può esservi anche dai luoghi più bassi⁴⁸. Si tratta, invero, della prima distinzione in tal senso della quale abbiamo notizia (forse proposta da Servio⁴⁹) ed è plausibile immaginare che sia sta-

⁴⁴) Sulla genesi dei *iura praediorum urbanorum*, da ricondurre alla necessità di regolamentare i nuovi rapporti di vicinato occasionati dalla ricostruzione della *civitas* dopo l'incendio gallico e dall'incremento demografico successivo alla seconda guerra punica (cfr. *supra* nt. 40) la letteratura è vastissima e, pertanto, ci limitiamo a rinviare ad alcuni fra i principali riferimenti, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la nascita dei iura praediorum nell'età repubblicana*, 2, Milano, 1976, p. 286 ss.; J.M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz, 1987, p. 74 ss.; M.F. CURSI, *Modus servitutis. Il ruolo dell'autonomia privata nella costruzione del sistema tipico delle servitù prediali*, Napoli, 1999, p. 241 ss.

⁴⁵) La trama generale di D. 8.2 (*De servitutibus praediorum urbanorum*) restituisce un pensiero giurisprudenziale riconducibile comunque (in modo diretto o indiretto) a giuristi tardo repubblicani e della prima età classica: si veda al riguardo P. CAPONE, *Di nuovo su Ulp. 29 ad Sab. D. 8.2.17 pr.-2 in tema di officere luminibus*, in *TSDP*, 16, 2023 p. 6 e nt. 11.

⁴⁶) Sui rapporti fra queste tre figure servitù si veda essenzialmente M.F. CURSI, *Modus servitutis*, cit., p. 257 ss., che le raggruppa quali '*iura lumina*'.

⁴⁷) Cfr. *supra* nt. 1.

⁴⁸) D. 8.2.16 (Paul. 2 epit. Alf. dig. = Lenel, Alfenus 42): *Lumen id est, ut caelum videretur, et interest inter lumen et prospectum: nam prospectus etiam ex inferioribus locis est, lumen ex inferiore loco esse non potest*. Il testo non presenta lo schema tipico del *responsum*, ma riporta in forma diretta soltanto una distinzione concettuale senza che sia possibile risalire al suo più ampio contesto: H.J. ROTH, '*Alfeni Digesta*'. *Eine spätrepublikanische Juristenschrift*, Berlin, 1999, p. 98 s. (part. ntt. 136 e 138). Sul passo si veda anche L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940, p. 74.

⁴⁹) Al riguardo si veda M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, 1, Trento, 2010, p. 488 ss., part. 496, per il quale in riferimento al nostro testo la supposizione in tal senso di Bremer, in assenza di altri riscontri, non può accogliersi meccanicamente.

ta formulata per distinguere due specifiche e autonome figure di servitù⁵⁰, individuando quale elemento discretivo – si noti – proprio la possibilità di vedere il cielo (necessaria per il *lumen*). La differenza, così impostata, non escludeva comunque che nei piani alti di un edificio si potesse sovrapporre la tutela del *lumen* a quella del *prospectus*⁵¹.

Un inequivocabile riferimento a una autonoma servitù volta a tutelare il prospetto diversa da quella *altius non tollendi* lo si legge in un testo Giavoleno, giurista del I secolo d. C., in un passo – si noti – dei suoi *Libri ex Cassio*. Per il giurista, gli edifici sottoposti a una *servitus altius non tollendi* possono avere piante al di sopra dell'altezza stabilita, mentre ciò non è consentito se sono assoggettati a una servitù di prospetto che ne verrà da essi ostacolata⁵². L'esclusione, in questa seconda ipotesi, è chiaramente spiegabile: la servitù di non sopraelevare vietava soltanto una specifica e concreta attività positiva, ossia l'*altius tollere aedes* e, quindi, non la si violava con il *viridia ponere*; diversamente, il medesimo *viridia ponere* violava una servitù *ne prospectui officiat*ur perché essa tutelava la veduta *tout court*, senza identificare un tipo di *facere in suo* in grado di lederla (così come accadeva per la servitù di non offuscare le luci)⁵³.

Risale al commento a Sabino di Ulpiano, invece, una definizione della servitù di non oscurare la veduta impostata nella sua differenza rispetto a quella di non oscurare i *lumina*: nella *servitus ne prospectui officiat*ur il proprietario del fondo dominante vanta un *quid pluris*, ossia il diritto di vietare che gli sia tolta una veduta maggiormente libera e gradita, mentre la *servitus ne luminibus officiat*ur vieta (solamente) di ostacolare le luci in modo da renderle più buie⁵⁴. È interessante rilevare come nel pensiero giurisprudenziale la *servitus ne prospectui officiat*ur coinvolgesse anche il piacere e il benessere psicofisico collegati alla possibilità di fruire di un determinato panorama; tale riscontro, infatti, sembra trasparire anche dai toni della nostra *controversia* nella quale, si noti, troviamo adoperata proprio la forma

⁵⁰) C. LEHNE-GSTREINTHALER, *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Köln, 2019, p. 250.

⁵¹) Così L. DE SARLO, *Alfeno Varo e i suoi Digesta*, Milano, 1940, p. 74, per il quale avere presente la differenza significa comprendere che l'*officere prospectui* è concepibile in situazioni in cui l'*officere luminibus* è inconcepibile.

⁵²) D. 8.2.12 (Iav.10 ex Cass.): *Aedificia, quae servitutem patiantur ne quis altius tollatur, viridia supra eam altitudinem habere possunt: at si de prospectu est eaque obstatura sunt, non possunt.*

⁵³) In questo senso vd. P. CAPONE, *Di nuovo*, cit., p. 26, 43 nt. 103.

⁵⁴) D. 8.2.3 (Ulp. 29 ad Sab.): *Est et haec servitus, ne prospectui officiat*ur; D. 8.2.15 (Ulp. 29 ad Sab.): *Inter servitutes ne luminibus officiat*ur et *ne prospectui offendatur aliud et aliud observatur: quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei officiat*ur ad *gratiorem prospectum et liberum, in luminibus autem, non officere ne lumina cuiusquam obscuriora fiant. quodcumque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque et novum nuntiari potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat* (Lenel, Ulpianus 2723).

verbale *gaudere* per riferirsi al *prospectus* (*Liceat et pauperem gaudere prospectu*)⁵⁵. Nella trama originaria del commentario ulpiano a Sabino il discorso doveva continuare con una riflessione che pure tocca un aspetto rilevante ai nostri fini perché relativo al caso dell'impianto di un albero da parte del proprietario del fondo servente, intrapreso in modo tale da oscurare le luci del fondo vicino; nel riconoscere che una tale attività era da ritenersi eseguita *contra servitutem*, Ulpiano motivava questa opinione rilevando come anche l'albero impedisca di vedere il cielo⁵⁶. Il richiamo al cielo postula, quindi, la piena adesione alla definizione giuridica di *lumen* data da Alfeno, la quale a sua volta recepisce una tradizione di pensiero che – come già verificato – risale quanto meno a Cicerone, ma che passa anche per Seneca il Vecchio e Vitruvio.

Per quanto il caso fittizio in esame non presupponga – come già precisato – la costituzione di nessuna delle *servitutes* richiamate, esso resta comunque un interessante testimone della rilevanza (oltre il gioco retorico) di istanze le quali, presentate a mo' di capricci del ricco, nel mondo reale si andavano affermando come *utilitates* che furono ritenute degne di tutela giuridica. Da questa prospettiva di lettura, il riferimento che ognuno dei due protagonisti compie al suo interesse in gioco sembra suonare, proprio perché non sussiste un rapporto di servitù, come un invito a riflettere sull'opportunità di regolare preventivamente i rapporti fra vicini rispetto alle nuove sollecitazioni collegate alla diversa realtà urbanistica al fine di evitare una conflittualità complessa e rovinosa.

3.3. Dalla lettura della *pars altera* sappiamo che, oltre alla turbativa relativa alla *salubritas* della casa, il ricco a sua difesa adduceva un ulteriore problema causato dalla presenza del platano nel fondo vicino. Benchè il testo si riferisca ai *rami*, la tipologia del danno lamentato fa pensare alle radici: la capacità di *parietes movere e muros discut* sembra, infatti, peculiarità di tale parte degli alberi⁵⁷, come lascia intendere anche la contestuale invocazione circa la comune notorietà della loro *vis*. Il riferimento è, quindi, ai danni che possono derivare quando un albero, piantato sul confine, estendesse sotterraneamente le sue radici nel fondo vicino. Si tratta, in effetti, soltanto di una delle diverse ipotesi di problematiche legate alla crescita di

⁵⁵) F. FASOLINO, *Note*, cit., p. 184.

⁵⁶) Essa è riportata in D. 8.2.17 pr. (Ulp. 29 ad Sab.): *Si arborem ponat, ut lumini officiat, aequae dicendum erit contra impositam servitutem eum facere: nam et arbor efficit, quo minus caeli videri possit*. Nella ricostruzione palinogenetica del commento a Sabino proposta da Lenel, l'intero testo ulpiano riportato in D. 8.2.17 pr. chiude il suo fr. 2723 costruito anche con quelli riportati nella nota precedente: O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis*, 2, Leipzig, 1889, c. 1123. Sulla rilevanza di tale collegamento si veda P. CAPONE, *Di nuovo*, cit., p. 11 ss.

⁵⁷) Il termine *radices* si legge nel testo dell'edizione della Loeb delle *Controversiae* di Seneca il Vecchio, tradotta e curata da M. WITTERBOTTOM, *Seneca the Elder: Declamation*, 1, Cambridge, 1974, p. 488.

una *arbor*: poteva capitare, per esempio, che si piegasse sul fondo o che i suoi rami sporgessero troppo. I romani ebbero ben presto consapevolezza della necessità di disciplinare minutamente tutte queste ipotesi e le prime disposizioni in tal senso risalgono alle XII Tavole⁵⁸ che introdussero l'*actio de arboribus succis* per il caso in cui venissero tagliati gli alberi altrui *iniuria*; nel tempo, vi si sarebbero affiancate l'*actio legis Aquilia*, l'*actio arborum furtim caesarum* e una tutela in via interdittale per gli alberi di confine che riguardava la loro sporgenza sia su un fondo rustico (*interdictum de arboribus adimendis*), sia su un fondo urbano (*interdictum de arboribus pedes quindecim a terra altius coercendis*) e che dovevano appartenere al periodo più risalente della procedura interdittale⁵⁹. La materia, si è sostenuto, presenta stretta connessione con quella delle radici che sconfinano nella proprietà vicina, dove l'invasione doveva essere palmare⁶⁰. Un visibile esito dell'evoluzione diretta ad accomunare alla materia degli alberi anche le radici che si protendono nel fondo altrui è rintracciabile in un rescritto di Alessandro Severo del 224 d.C. In relazione al caso (che riguardava un fondo urbano: *...in vicini Agathangeli area...*) in cui l'albero avesse esteso le proprie radici sul fondo altrui in modo da essere rischioso per le fondamenta della casa, l'imperatore invitava il *praeses* ad avocare la questione *ad suam aequitatem* sull'esempio dei due interdetti proposti *in albo*⁶¹, ossia quelli appena richiamati, dai quali si evince infatti il divieto di recare danno al vicino a causa di un albero. Benchè la fattispecie sia diversa da quella prevista dall'editto provinciale per trattarsi di danni provocati dalle radici dell'albero e non dalle sue fronde, Alessandro Severo suggeriva l'applicazione analogica degli interdetti richiamati, rinviando soltanto a valutazioni di equità⁶². Del resto, è stato rilevato, la disposizione imperiale non si limita a tale istruzione, ma contiene un invito a rife-

⁵⁸) Su cui ora si veda M.F. CURSI, *Gli illeciti privati*, cit., p. 637 ss.

⁵⁹) Riferiti rispettivamente in D. 43.27.1 pr. e D. 43.27.1.7 (Ulp. 71 ad ed.). Al riguardo sempre essenziale l'approfondito studio di A. BIGNARDI, «*Actio, interdictum, arbores*». *Contributo allo studio dei rapporti di vicinato*, in *Index*, 12, 1984, p. 466 s., 506 s.

⁶⁰) V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà in diritto romano*, 1, 1933, p. 357 s.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 2, *La proprietà*, 1, Milano, 1996, p. 282.

⁶¹) C.I. 8.1.1 IMP. ALEXANDER A. APRO EVOCATO: *Cum proponas radicibus arborum in vicina Agathangeli area positis crescentibus fundamentis domus tuae periculum adferri, praeses ad exemplum interdictorum, quae in albo proposita habet; 'si arbor in alienas aedes impendebit', item: 'si arbor in alienum agrum impendebit', quibus ostenditur ne per arboris quidem occasionem vicino nocere oportere, rem ad sua aequitatem rediget*. PP VII K. APRIL. IULIANO ET CRISPINO CONSS. Nel testo si allude chiaramente a una promessa del *praeses* simile a quella pretoria e, per questo, rientra fra quelli che lo indicano quale autore di un testo editale analogo a quello romano: G. PURPURA, *L'editto provinciale egizio: spunti critici e considerazioni di metodo*, in *Miscellanea Guido Bastianini*, Firenze, 2015, p. 322. Il passo testimonia, insieme a un rescritto di Valeriano e Gallieno (C.I. 8.1.2, a. 260), che il *praeses* era un magistrato competente a emanare interdetti: M.M.L.G. ROCCA, *Competenze dei magistrati municipali in tema di interdetti*, in *Studi Martini*, 3, Milano, 2009, p. 352.

⁶²) A. BISCARDI, *La tutela interdittale ed il relativo processo. Corso di lezioni 1955-1956*, (cur. R. MARTINI), Siena, 1956, p. 39.

rirsi ai criteri ispiratori di quei due rimedi pretori nella valutazione del caso e ciò «fa sì che non solo il caso particolare sia accomunabile agli alberi, bensì in via generale tutte le ipotesi riguardanti la materia, fra cui anche le radici»⁶³.

Sebbene la fattispecie collegata all'estendersi delle radici fino a poter procurare un danno alla struttura della casa situata nel fondo vicino non deve aver avuto una sua specifica regolamentazione all'epoca in cui scriveva Seneca il Vecchio⁶⁴, la sua trattazione in via analogica (sulla falsariga, cioè, delle regole per la sporgenza dei rami) dimostra comunque come la motivazione posta dal ricco a base del suo gesto di autotutela richiamasse un fenomeno serio e sempre più frequente per la maggiore contiguità degli edifici urbani, abbelliti peraltro con alberi imponenti, che sollecitava la ricerca di adeguate forme di tutela.

Alla luce di quanto sin qui esaminato, il caso fittizio che si legge nella *controversia* in esame può considerarsi alla stregua di un "caso-limite" soltanto nella misura in cui combina insieme, in una sola vicenda, turbative di natura differente, ma tutte concrete e tali da essere oggetto di minuta attenzione da parte dei giuristi sul piano giuridico; in altri termini, ciò che risulta eccessivo ed estremo è soltanto il fatto che il platano del povero contestualmente ostacolasse il panorama, togliesse areazione e luce e, inoltre, provocasse danni alla struttura della casa con le sue radici. Nonostante ciò, il testo senecano può essere a ragione inserito fra le fonti che testimoniano come in ambienti cittadini la visione irenica del vicinato sia stata offuscata a partire dalla fine della repubblica da una concezione maggiormente conflittuale, oggetto per questo dell'interesse ad essa da parte dei giuristi⁶⁵.

4. Passiamo – per concludere – a una lettura della parte finale del discorso fatto pronunciare al povero dove sono esposte le motivazioni della sua richiesta del *quadruplum* non solo per la distruzione dell'albero, ma anche della casa⁶⁶. La questione tocca l'aspetto dell'esistenza o meno del nesso di causalità rispetto al secondo evento, la quale, per la sua complessità, merita una specifica attenzione. Pur con tale consapevolezza, si prova qui almeno verificare se sia possibile stabilire un punto di contatto fra gli argomenti usati dai declamatori e la riflessione giurisprudenziale sul tema (che le fonti mostrano come particolarmente sensibile alla regolamentazione della ricca casistica in materia, evidenziando una commistione fra problemi di causalità e problemi d'interpretazione della condotta⁶⁷) propria dell'epoca cui

⁶³) A. BIGNARDI, «*Actio, interdictum, arbores*», cit., p. 491.

⁶⁴) Secondo B. BIONDI, *La categoria romana delle servitutes*, Milano, 1938, p. 195 ss., la tendenza ad attrarre la materia degli alberi di confine sotto il regime di una servitù (legale) *in prohibendo* allo scopo di impedire l'invasione delle radici deve ritenersi giustiniana.

⁶⁵) E. DUTOIT, *Vicinus, vicinitas, ou les rapports de voisinage dans l'antiquité romaine*, in *REL*, 47, 1969, p. 25 s., A. PALMA, *Iura vicinitatis*, cit., p. 21 ss.

⁶⁶) Per il testo si veda *supra* nt. 22.

⁶⁷) Basti considerare il lungo commento che, dopo aver riportato il testo del terzo capo della

vanno ascritte le declamazioni del *collage* senecano.

Questo segmento dell'arringa scolastica in esame inizia con il richiamo all'ammissione da parte del ricco di aver causato una perdita più considerevole di quanto avrebbe voluto: *Quantum perdidit, quem fatetur iratus inimicus plus perdidisse quam voluit*⁶⁸. Nonostante ciò, restava in gioco la sua responsabilità ai fini della quantificazione del danno perchè, come sappiamo, egli non intendeva corrispondere il *quadruplum* del valore della casa ma il *simplum*, fondando evidentemente tale offerta sulla (pretesa) mancanza del nesso di causalità immediata fra l'incendio dell'albero e quello della casa; aspetto quest'ultimo sul quale nella *pars altera* al ricco non viene fatto dire nulla, almeno per quel che possiamo leggere trattandosi – come precisato – di un *excerptum*.

Il discorso continua con l'affermazione: *Non iniquum postulo: eius damno desinat incendium, cuius consilio coepit*. Come risulta evidente, il primo argomento che il retore fa pronunciare al povero si basa dunque sul *dolus* iniziale del gesto del ricco. Proprio in riferimento alla volontarietà di appiccare l'incendio dell'albero, il retore si sofferma in modo enfatico su due aspetti in grado di aggravarla. Innanzitutto, accentua l'importanza di aver voluto compiere tale gesto in quanto correlata alla indiscussa notorietà della forza del fuoco, della sua apocalittica capacità naturale di distruggere intere città e provocare tanti piccoli e irreversibili focolai. Inoltre, spiega l'irrilevanza del fatto che il ricco abbia voluto soltanto una parte del danno ai fini della valutazione della sua responsabilità. A tale riguardo, infatti, viene fatto sostenere al povero che in ogni caso il suo vicino è tenuto per il tutto come se l'avesse causato di proposito (*quasi prudens dederis*) e, inoltre, che colui il quale si difende invocando l'*imprudencia* (ossia invocando di aver agito senza prevedere ragionevolmente gli effetti pericolosi del suo comportamento) non deve aver voluto l'atto nemmeno in parte⁶⁹. Si presenta interessante il ricorso ai termini *prudens* e *imprudens* se si considera che sono gli stessi usati da Gaio nel riferire la norma delle

lex Aquilia, Ulpiano dedica al verbo *urere* (D. 9.2.27.7-12; questa parte del commento ulpiano si legge anche nella *Collatio* sotto il titolo 12.7 *de incendiariis*); esso prende le mosse dal caso paradigmatico di chi brucia la cosa altrui e da qui parte l'esame di ipotesi il cui dato costante è rappresentato dal fatto che il fuoco non viene direttamente appiccato alla cosa altrui, bensì si propaga sino a essa.

⁶⁸) Sul significato della voce verbale utilizzata, ossia *fateri*, nel senso di «dichiarare» si veda Varro *Ling.* 6.55: *fateri est simpliciter effari quid factum sit; confiteri, idem effari, ac consensu suo probare, quod alius factum adseverat*.

⁶⁹) Sull'ambito di operatività dell'*imprudencia* quale strategia difensiva nel corso di un processo così come emerge dalle fonti retoriche (essenzialmente *Rhet. Her.* 1.14.24, 2.16.23 e *Cic. Inv.* 1.11.15, 2.21.95) resta sempre interessante la lettura di S. SCHIPANI, *Responsabilità «ex lege Aquilia»*. *Criteri di imputazione e problema della «culpa»*, Torino, 1969, p. 123 ss. (per un esame di testi concernenti l'incendio cfr. p. 362 ss.); per un'analisi specifica del tema si veda A. LOVATO, *Su 'imprudencia' e 'impetus' nel diritto criminale romano*, in *Studi Metro* (cur. C. RUSSO RUGGERI), 3, Milano, 2010, p. 509 ss.

XII tavole relativa alla distinzione fra incendio doloso e fortuito⁷⁰. A tale previsione fece seguito – è bene precisarlo – un dibattito giurisprudenziale finalizzato a specificare i dettagli della fattispecie e delle relative sanzioni, richiamando a tal fine l'*actio ex lege Aquilia de damno* per i casi di incendio casuale; in particolare, quest'ultima fattispecie è stata definita in vario modo (*fortuita incendia*, incendi causati per *incuria*, per *imperitia*, o per *negligentia, casu, casu ventis furentis*) e, in relazione allo specifico caso in cui il fuoco si fosse propagato dal proprio fondo a quello altrui, i giuristi hanno distinto l'*imperitia* e la *negligentia* del suo autore con la previsione della relativa sanzione aquiliana, oppure l'assenza di qualsiasi colpa come nel caso della presenza di vento con l'esclusione quindi di qualsiasi risarcimento⁷¹.

Torniamo al nostro testo. L'argomento del *dolus* iniziale nel gesto del ricco collegato al richiamo circa la notorietà della forza propagatrice del fuoco doveva avere una solida capacità persuasiva non soltanto perché il fenomeno degli incendi a Roma era frequente da sempre, ma anche perché nell'epoca considerata essi costituivano un serissimo problema a causa della promiscuità delle strutture abitative urbane, peraltro costruite prevalentemente con il legno⁷². Tuttavia, il retore sceglie di aggiungere un altro argomento (racchiuso nel tratto *si fateteris – quae in domo est*), molto acuto, che si concentra maggiormente sull'immediatezza della causalità. Infatti, la tirata affidata al povero viene fatta continuare con il rilievo che, qualora si incendi intenzionalmente una porta o un solo legno, deve intendersi incendiata l'intera casa perché non si dà fuoco al tutto in modo simultaneo, ma soltanto a una parte da cui poi le fiamme si estenderanno al tutto. E l'*arbor quae in domo est* è parte della casa.

Nel loro intreccio, i due argomenti ora esposti possono suggerire un interessante criterio d'interpretazione di fattispecie analoghe e, spostandoci sul piano della casistica giurisprudenziale, viene in rilievo in questa prospettiva il testo ulpiano

⁷⁰) Cfr. *supra* nt. 16.

⁷¹) Sul tema si veda M.F. CURSI, *Gli illeciti privati*, p. 614 ss., cui si rinvia anche per i relativi riferimenti testuali. Sulla responsabilità aquiliana e i criteri di imputazione del *damnum* esiste – com'è noto – una letteratura vastissima della quale è impossibile dar conto in modo completo, per cui si rinvia al quadro che ne offre più recentemente F. MERCOGLIANO, *Breve nota sulle prime leggi romane e su alcuni sviluppi in materia di responsabilità privata*, in *TSDP*, 13, 2020, p. 1 ss., richiamando ove opportuno ai nostri limitati fini più specifiche ricerche.

⁷²) Interessanti al riguardo le parole che Gellio faceva pronunciare a uno degli accompagnatori del retore Antonio Giuliano mentre guardavano insieme un incendio propagatosi in un'*insula*: *Tum quispiam ibi ex comitibus Iuliani: 'magni' inquit 'reditus urbanorum praediorum, sed pericula sunt longe maxima* (15.1.2). Su tale problematica si veda L. MINIERI, *Exurere, adurere, incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano*, Napoli, 2012. Non a caso, nella letteratura della prima età imperiale è ben presente il tema della fragilità della città come scenario di distruzione e in essa particolare interesse è dedicato proprio alla città che brucia, come documenta M.L. DELVIGO, *La città che brucia*, cit., p. 19 ss.

relativo all'ipotesi in cui il fuoco volutamente appiccato a una casa altrui si propagasse anche a quella vicino, testo tramandatoci (in modo parzialmente differente) sia tramite la *Collatio*, sia tramite i *Digesta*: Ulpiano riportava un parere di Labeone (particolare che si legge nella *Collatio*) secondo il quale l'incendiario era tenuto *ex lege Aquilia* nei confronti di entrambi i proprietari così come nei confronti di eventuali inquilini per le loro cose bruciate⁷³. L'aspetto che è parso singolare riguarda la concessione da parte di Labeone (il quale con riferimento all'*occidere* si era mostrato particolarmente attento ai problemi della causalità nella *lex Aquilia*⁷⁴) dell'azione (diretta) *ex lege Aquilia* anche al vicino, nonostante tra la condotta dell'agente e l'incendio della casa di costui sembra esservi stata una causalità solo mediata⁷⁵. Sorprende anche che l'opinione labeoniana sia stata ripresa da Ulpiano se si considera che seguiva in linea di massima le opinioni di coloro per i quali andava concessa l'*actio in factum ex lege Aquilia* in simili ipotesi⁷⁶. A sollevare le accennate perplessità è, in realtà, l'assenza in entrambi i testi richiamati della *ratio* di tale scelta. Sul presupposto della mancanza dell'immediatezza del nesso causale rispetto all'incendio anche della casa del vicino, si è pensato quindi che la concessione pure a costui dell'azione (diretta) *ex lege Aquilia* fosse da ricondursi al *dolus* iniziale del gesto incendiario⁷⁷. Non si tratta, tuttavia, dell'unica spiegazione possibile o, meglio, lo è soltanto qualora si interpreti la causalità prospettata nel testo come mediata. Tuttavia, prescindendo da tale premessa, la spiegazione potrebbe essere anche un'altra, fermo restando che l'elemento del *dolus* resta in primo piano. Infatti, non si è escluso che il caso prospetti invece un'ipotesi di causalità immediata e, proprio in questa prospettiva, è stata richiamata la nostra *controversia* con la sua descrizione circa l'intrinseca e notoria attitudine del fuoco a provocare una reazione a catena in modo del tutto autonomo⁷⁸. La decisione di Labeone (proposta, come già rilevato, senza motivazione) potrebbe aver avuto quindi un fondamento

⁷³) Coll. 12.7.3: *Item si quis insulam voluerit exurere et ignis etiam ad vicini insulam pervenerit, Aquilia tenebitur lege vicino etiam, non minus inquilinis ob res eorum exustas et ita Labeo libro XV responsorum refert*; D. 9.2.27.8 (Ulp. 18 ad ed.): *Si quis insulam voluerit meam exurere et ignis etiam ad vicini insulam pervenerit, Aquilia tenebitur etiam vicino: non minus etiam inquilinis tenebitur ob res eorum exustas*. Si segue qui la lettura del caso proposta da P. ZILLOTTO, *L'interpretazione del danno aquiliano tra iniuria e damnum corpore datum*, Milano, 2000, p. 163 ss., dopo aver esaminato le differenze fra le due tradizioni testuali; in particolare, è interessante il rilievo dell'a. circa la possibilità che l'omissione nel passo del Digesto del riferimento all'opinione di Labeone lasci supporre l'esistenza di interpretazioni diverse sul punto.

⁷⁴) Sul punto si veda D. NÖRR, *Causa mortis*, cit., p. 160 ss.

⁷⁵) Cfr. S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., p. 199 ss., 335 s.

⁷⁶) Lo rileva esattamente P. ZILLOTTO, *L'interpretazione*, cit., p. 166 ss.

⁷⁷) In tal senso S. SCHIPANI, *Responsabilità*, cit., p. 199 ss., 335 s., G. MACCORMACK, *Aquilian culpa*, in *Daube Noster* (cur. A. WATSON), Edinburg, 1944, p. 205 ss., ID., *Juristic Interpretation of the lex Aquilia*, in *Studi Sanfilippo*, 1, Milano, 1982, p. 274 ss.

⁷⁸) Così D. NÖRR, *Causa mortis*, cit., p. 162.

simile a quello fatto pronunciare al povero con precisione di particolari, per cui la concessione dell'azione (diretta) *ex lege Aquilia* anche al vicino si sarebbe basata non soltanto sul dolo iniziale, ma – appunto – anche sulla peculiare immediatezza dell'*urere* perché nessuna causa “esterna” si era frapposta fra l'incendio della casa che si voleva distruggere e quello della casa vicina⁷⁹: il fuoco per la sua intrinseca natura si era propagato fino a bruciare l'*insula* del vicino⁸⁰. Una simile interpretazione della scelta di Labeone/Ulpiano sembra avere una sua plausibilità e, sotto questo profilo, il raffronto fra le due tipologie di fonti in un caso analogo si rileva interessante in quanto conferisce alla nostra *controversia* un valore ulteriore rispetto a quello già emerso. Essa rappresenterebbe, infatti, una testimonianza di come le argomentazioni retoriche affidate alle parti in causa possano esprimere le ragioni a base di alcune scelte processuali in modo più diretto e circostanziato di quanto consenta la scrittura dei giuristi, che «tende invece per brevità a ridurre all'essenziale, quando a non occultare»⁸¹.

⁷⁹) Al riguardo D. NÖRR, *Causa mortis*, cit., p. 163, ha scritto che «Überträgt man die rhetorische Argumentation auf die Entscheidung Labeos, so würde diese sowohl auf dem dolus des Täters als auch auf der Unmittelbarkeit des urere beruhen»; egli ha precisato, inoltre, come il parere di Labeone non sarebbe in contrasto con il rifiuto da parte di altri giuristi della concessione dell'*actio directa* in favore di quella *in factum* nell'ipotesi che si legge in Coll. 12.7.4: contrariamente alle insidie tipiche dell'*urere*, infatti, l'autore del danno in tale caso aveva dato fuoco alla propria proprietà.

⁸⁰) Non sarebbe intervenuta, cioè, quell'*alia causa extrinsecus* cui si riferiva lo stesso Labeone, seguito da Giavoleno, quando affermava, in un caso particolare, che *damni autem iniuriae actio ob ea ipsa sit, per quae, non extrinsecus alia causa oblata, damno quis adfectus est*: D.19.2.57 (Iav. 9 ex post. Lab.), su cui si veda ora M. VINCI, *Rapporto di causalità-rapporti di causalità: riflessioni frammentarie tra diritto penale moderno e giurisprudenza romana*, in *Jus*, 3, 2018, p. 323 s.

⁸¹) Così D. MANTOVANI, *Declamare le Dodici tavole*, cit., p. 597.